

Allegato "D" all'atto N. 7.782 di Repertorio e N. 5.584 di Raccolta

"FONDAZIONE LACASAVOLANTE ETS" di LEGNAGO
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E SCOPI.

Art. 1 - Denominazione e durata

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile e del D.lgs. 117/2017, la Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE LACASAVOLANTE - ENTE DEL TERZO SETTORE", ovvero l'acronimo "ETS", in sigla "lacasavolante ETS".

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Legnago (VR), con indirizzo, attualmente, in Piazza Don Cirillo Boscagin n. 2.

Le variazioni di sede all'interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria, ma comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione avrà lo scopo di:

- Creare progetti di vita per persone con disabilità anche attraverso forme innovative di residenzialità. La Fondazione pone la massima attenzione alle iniziative nei settori del tempo libero, della formazione, delle attività occupazionali e riabilitative necessarie per un progetto di vita armonico e completo.

- Cambiare il modo in cui la disabilità viene gestita, vissuta e percepita sia dalle famiglie che dalla società.

- Realizzazione del Progetto "Dopo di Noi", mediante l'affiancamento alle famiglie con persone disabili.

- Promuovere progetti in rete sul territorio con altri Enti del Terzo Settore per il recupero psico-fisico e la qualità della vita residenziale in un contesto qualificante sia per la persona con disabilità che degli stessi operatori del settore.

- Promuovere il volontariato in quanto massima espressione culturale del prendersi cura uno dell'altro.

- Tutte le attività e iniziative saranno ispirate ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, la cui ratifica è stata autorizzata dallo Stato italiano con la legge 3 marzo 2009 n. 18.

La Fondazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed è

contraria alla guerra.

Art. 4 - Oggetto

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi

di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Più in dettaglio, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

1) Corsi di formazione e informazione per volontari, operatori e famiglie nell'ambito della disabilità psicofisica e non solo. Organizzazione di convegni, corsi ed aggiornamento coinvolgendo scuole, servizi territoriali e amministrazioni pubbliche.

2) Realizzare la residenzialità assistita in case di proprietà e/o in affitto o in comodato d'uso.

3) Organizzare attività occupazionali protette sia di tipo aziendale che direttamente anche attraverso l'intervento del S.I.L. su commissione o altro. Attività anche di tipo agricolo/sociale il gold standard per la tipologia delle persone interessate.

4) Svolgimento del servizio di trasporto di persone con disabilità.

5) Attività ludico-ricreative anche nell'ambito dello sport dilettantistico.

6) Realizzare progetti di distanziamento dalla famiglia d'origine per la persona con disabilità, allo scopo di poter intraprendere il percorso del "Dopo di Noi", anche a domicilio.

7) Assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme in vigore.

8) Assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di TRUST, nonché stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi). A questo scopo la Fondazione può attivare attività di monitoraggio dei progetti di vita, autonomamente o su specifico mandato delle Famiglie, con professionisti individuati per competenza, idonea formazione e motivazione etica, con o senza corresponsione di compenso.

Per la gestione dei servizi di assistenza la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con Enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi, in co-progettazione e/o co-programmazione.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle accessorie, strumentali e secondarie, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota di missione al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

Art. 5 - Ambito territoriale

La Fondazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 - Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- dei redditi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente e ammessa dal D.lgs. 117/2017.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori-Partecipanti o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che vengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione

del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio ed il fondo di gestione di cui infra, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, svolte anche in regime di convenzione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori, dei Partecipanti o soggetti terzi.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 8 - Volontari

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - FONDATORI, PARTECIPANTI E ORGANI

Art. 9 - Fondatori - Partecipanti

Sono Fondatori le persone giuridiche e le persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione dell'Ente.

Sono Partecipanti tutti quelli che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.

Per essere riconosciuti Partecipanti occorrerà presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione e contribuire mediante un conferimento in denaro o in natura, di valore non inferiore a quello fissato dal Consiglio di amministrazione stesso che delibera l'ammissione del nuovo Partecipante con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti. Tale deliberazione andrà comunicata all'Assemblea dei Fondatori-Partecipanti alla prima riunione utile.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

La qualifica di Partecipante può inoltre essere attribuita, per particolari meriti, anche in assenza di conferimento economico, a persone che si siano particolarmente distinte nell'impegno assiduo e nel sostegno delle finalità istituzionali della Fondazione.

Diritti dei Fondatori-Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti alla Fondazione hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'Ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in Assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della Fondazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2,

d.lgs. n. 117 del 2017.

Esclusione dei Fondatori-Partecipanti dalla Fondazione

Il Fondatore-Partecipante alla Fondazione può essere escluso dalla Fondazione per gravi motivi, su delibera dell'assemblea dei Fondatori-Partecipanti.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- l'assenteismo dalle riunioni assembleari o dalla vita partecipativa dell'Ente;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti,
- il Consiglio di amministrazione,
- il Presidente,
- l'Organo di controllo,
- l'Organo di revisione legale dei conti.

Art. 11 - Assemblea dei Fondatori - Partecipanti

I Fondatori e Partecipanti, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli iscritti al libro dei Fondatori - Partecipanti in essere, ai sensi del presente Statuto, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti.

All'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti compete:

- la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dell'Organo di controllo;
- la nomina dell'Organo di revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio consuntivo, da deliberarsi entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno,
- la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- l'indicazione dell'ente/degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione, per qualsiasi causa;
- ogni altra attribuzione espressamente attribuita all'Assemblea stessa dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti si riunisce, almeno una volta all'anno, per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente Statuto, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne faccia formale richiesta almeno un decimo dei Fondatori - Partecipanti.

Ciascun Fondatore - Partecipante ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante conferimento di delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità, viene tenuto:

- un libro attestante i Fondatori - Partecipanti in essere;
- un libro delle adunanze e delle delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori - Partecipanti;
- un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno un decimo dei Fondatori - Partecipanti.

L'Assemblea è convocata in forma scritta.

La convocazione deve essere inviata ai Fondatori - Partecipanti a mezzo posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con prova di avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

L'adunanza può avvenire anche in video o tele-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il Soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Si fa salvo quanto espressamente pattuito al successivo art. 22.

La qualifica di Fondatore - Partecipante si può perdere, previa determinazione dell'assemblea, nei seguenti casi:

- per rinuncia, in forma scritta al Consiglio di amministrazione, nel caso in cui il singolo Fondatore - Partecipante manifesti espressa volontà di non poter più

concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;

- per decadenza, previa determinazione dell'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti, nel caso in cui l'Assemblea ravvisi una situazione di obiettiva difficoltà o di obiettiva impossibilità del Fondatore - Partecipante a concorrere fattivamente alla vita della Fondazione.

La qualifica di Partecipante non è trasmissibile.

Qualora venisse a mancare alcuno dei Fondatori per decesso o per esercizio del diritto di recesso, l'Assemblea procederà, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto.

Si fa salvo il rispetto di eventuali disposizioni testamentarie del Fondatore deceduto.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) di componenti, compreso il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Possono essere nominati Consiglieri anche persone non socie, purchè la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sia composto da soci della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Fondatori-Partecipanti, previa determinazione del relativo numero. Fatta salva la nomina del primo Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere indicato dai Fondatori, mentre la minoranza degli stessi deve essere indicato dai Partecipanti.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'Organo, salvo ratifica da sottoporre alla prima Assemblea utile e fermo l'obbligo che il sostituto debba essere indicato dai membri del Consiglio di Amministrazione scelti dai Fondatori o da quelli scelti dai Partecipanti a seconda che il sostituto sia rispettivamente stato indicato dai Fondatori o dai Partecipanti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso occorre convocare con urgenza l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti per le delibere di sua competenza.

Art. 13 - Nomina del Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Vicepresidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 14 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; redige ed approva il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo da approvare in Assemblea dei Fondatori - Partecipanti. Indica l'ammontare della quota annuale e del termine entro cui i Fondatori-Partecipanti dovranno provvedere al relativo versamento.

E' sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro Organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

Il Consiglio di amministrazione potrà inoltre affidare incarichi di Coordinatore e/o Direttore e attribuirne compiti, mansioni, deleghe, nei limiti concessi dalla normativa vigente.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e luogo di convocazione.

L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

L'adunanza può avvenire anche in video o tele-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il Soggetto verbalizzante.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è

presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Non è ammessa la delega.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori - Partecipanti.

Art. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei Fondatori - Partecipanti in sede di nomina, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa applicabile.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

L'organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Art. 20 - Bilancio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio sarà depositato entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore.

Art. 21 - Bilancio sociale

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 14 del CTS, la Fondazione redige il bilancio sociale.

Ove ne ricorra l'obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del CTS ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

Art. 22 - Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dalla Assemblea dei Fondatori-Partecipanti con maggioranza qualificata di almeno tre quarti degli aventi diritto in prima convocazione o della maggioranza degli aventi diritto in seconda convocazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

In caso di delibera di scioglimento si applica il quorum previsto dall'art. 21 c.c. terzo comma.

Art. 23 - Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di Fondazioni.

F.to Daniela Vicentini

F.to Casaro Cinzia

F.to Cesaro Gabriella

F.to Michele Gavras notaio